

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— V LEGISLATURA —————

(N. 314-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE LIMONI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DERIU, CORRIAS Efisio e PALA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1968

Comunicata alla Presidenza il 23 maggio 1969

Modifica dell'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588,
concernente la Società finanziaria sarda (SFIRS)

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge d'iniziativa dei senatori Deriu, Corrias Efisio e Pala si propone di modificare l'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, concernente il « Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 ».

La modifica proposta mira principalmente a conseguire due obiettivi:

1) estendere la facoltà di intervento della Società finanziaria industriale per la rinascita della Sardegna (SFIRS), oltrechè al campo delle industrie manifatturiere, anche a quelli della produzione agricola e della commercializzazione dei prodotti dell'attività industriale e del turismo;

2) estendere alla SFIRS le esenzioni e le agevolazioni fiscali accordate dalla vigente legislazione alle società industriali e alle imprese di tipo operativo che svolgono la loro attività nel Mezzogiorno.

Sarà bene, prima di esprimere un giudizio sulla proposta, conoscere i precedenti della SFIRS.

La nascita della « Società finanziaria industriale rinascita Sardegna » è legata alla legge 11 giugno 1962, n. 588, la quale, a sua volta, trae origine dall'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna.

Detto articolo 13 dello Statuto speciale recita che « lo Stato col concorso della Regione dispone un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola ».

In esecuzione di questo impegno « statutario » è stata approvata la legge 11 giugno 1962, n. 588, con la quale fu formulato un Piano straordinario di interventi intesi a favorire lo sviluppo economico e il progresso sociale della Sardegna e furono dettate norme per l'attuazione del Piano stesso.

Fra gli strumenti previsti ai fini di un più sollecito ed efficace raggiungimento degli obiettivi di Piano fu indicata all'articolo 29 « la costituzione di una società finanziaria per azioni — a sensi e per gli effetti dell'articolo 2461 del Codice Civile — ».

La Regione sarda, in relazione al piano dodecennale di rinascita e in ottemperanza al succitato articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, promosse la costituzione — in data 12 febbraio 1966 — della Società finanziaria denominata « SFIRS ».

Ad essa parteciparono la Regione sarda, l'Istituto sardo per l'organizzazione del lavoro artigiano, e gli istituti di credito operanti nell'isola.

Il capitale sociale, inizialmente di 191 milioni, fu elevato, per deliberazione dell'assemblea della società, a 2.400 milioni nel giugno 1966, e a 6.000 milioni il 27 settembre 1967.

L'Assemblea delegò altresì nella stessa data il Consiglio di amministrazione a deliberare, se la opportunità e le circostanze lo avessero richiesto, un ulteriore aumento del capitale sociale a lire 10 miliardi.

Dalla discussione fatta in Commissione è emersa da parte di tutti i Gruppi una convergenza di pareri favorevoli all'approvazione del disegno di legge. Riserve e perplessità espresse da qualche autorevole membro della Commissione sono venute via via attenuandosi fino alla loro caduta o per esplicito ritiro di esse o per tacito assenso alle conclusioni della Commissione, dimostratasi unanimemente favorevole alla sostanza del disegno di legge.

In definitiva la Commissione accoglie ed approva entrambe le proposte contenute nel disegno di legge. Approva l'estensione delle aree di intervento della Finanziaria, sia in considerazione dei compiti più ampi, più vari e socialmente più caratterizzati che le società finanziarie in genere vanno ad assumere nel contesto socio-economico del mondo moderno, sia in considerazione della stretta connessione e interdipendenza esistente fra attività manifatturiere e attività primarie e terziarie.

La Commissione approva altresì la proposta di agevolazioni ed esenzioni fiscali contenuta nell'ultimo comma dell'articolo unico.

Queste si possono riassumere in due distinti gruppi.

Nel primo di questi due gruppi rientrano le agevolazioni ed esenzioni fiscali che le vigenti disposizioni legislative accordano al-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le società industriali operanti nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni. Si tratta:

1) della riduzione delle tasse di registro e ipotecarie alla misura fissa di 2.000 lire per gli atti relativi ad aumenti del capitale sociale, all'emissione di obbligazioni e connesse operazioni ipotecarie, alla fusione con società affini e all'acquisto di immobili da destinare a sede della società e ad uffici;

2) della esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile;

3) della esenzione decennale dall'imposta sulle società.

Nel secondo gruppo rientrano le esenzioni fiscali di cui beneficia l'IMI, a sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 gennaio 1966, n. 1.

Quando, con legge 23 dicembre 1966, numero 1133, l'IMI fu autorizzato a costituire con le disponibilità del « Fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere » di cui al precitato decreto-legge, *una società ai fini di amministrare, gestire e finanziare le partecipazioni del « Fondo »* stesso, esso fu sollevato da ogni debito di « *tassa, imposta o tributo diretti o indiretti, personali o reali, presenti o futuri, spettanti sia all'erario dello Stato che agli Enti locali* ».

Si ritiene che per meglio e più speditamente raggiungere i fini di rinascita economica e promozione sociale della Sardegna gli stessi privilegi fiscali accordati all'IMI per le operazioni della Finanziaria costituita a sensi della legge 23 dicembre 1966, n. 1133, siano accordati alla SFIRS.

La perdita per le casse dello Stato e degli Enti locali è assai modesta e pare uno scotto da dover senz'altro pagare in vista dei considerevoli benefici che proprio in rapporto al fine principale — che è la promozione sociale dell'Isola — certamente ne deriveranno.

Anche i dubbi circa l'opportunità di dilatare l'attività della SFIRS fino all'assunzione da parte di essa di « speciali incarichi di studio, di consulenza, di assistenza e di gestione » nell'interesse di enti pubblici, di enti privati, e di singoli operatori economici, sono caduti nel corso del dibattito e si è riconosciuta la validità della proposta specialmente in rapporto alle fragili strutture economiche della Sardegna.

Nè — a quanto pare — mancheranno i mezzi, dato l'aumento del capitale sociale della SFIRS e delle disponibilità finanziarie assicurate ad essa per gli interventi di sua pertinenza da Enti e Istituti.

Per tutte queste considerazioni il relatore propone al Senato l'approvazione del presente disegno di legge.

LIMONI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, è modificato come segue:

« Per promuovere ed assistere le iniziative economiche e, particolarmente, le iniziative industriali conformi al piano ed ai programmi, sia direttamente che attraverso la partecipazione al capitale delle imprese, è autorizzata la costituzione di una società finanziaria per azioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2461 del codice civile.

A tal fine, la società finanziaria potrà:

a) assumere partecipazioni in società o enti, costituiti o costituendi;

b) prestare assistenza finanziaria, tecnica ed organizzativa a favore delle società o enti ai quali partecipa.

Collateralmente e compatibilmente alla realizzazione dello scopo primario precisato nel primo comma, la società potrà assumere speciali incarichi di studio, di consulenza, di assistenza e di gestione che le siano eventualmente affidati da enti pubblici, enti privati e singoli.

Alla sottoscrizione del capitale della società e dei successivi aumenti possono concorrere la Regione autonoma della Sarde-

gna — che può avvalersi anche degli stanziamenti previsti dalla presente legge, nella misura stabilita dal piano —, enti economici e finanziari ed istituti di credito e di assicurazione, che abbiano la natura di enti pubblici o di diritto pubblico, anche in deroga a divieti statutari nonchè — in misura non eccedente il 49 per cento dell'intero capitale sociale — singoli o società private.

Alla Regione è riservata la nomina di almeno metà dei componenti del Consiglio di amministrazione e, tra questi, del presidente.

In complesso, alla Regione ed agli enti pubblici o di diritto pubblico è riservata la nomina di tre quarti di tali componenti.

Alla Regione è del pari riservata la nomina del presidente del Collegio sindacale.

Il bilancio annuale della società finanziaria, chiuso il 30 giugno di ogni anno, viene presentato, insieme alle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, alla Regione, per l'approvazione, entro il 31 ottobre successivo.

Sono estese alla società finanziaria le esenzioni ed agevolazioni fiscali che le vigenti disposizioni accordano alle società industriali operanti nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni; nonchè le esenzioni prevedute nell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1966, n. 1133, in relazione all'articolo 6 del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1965, n. 123 ».